

Principali caratteristiche dei servizi educativi per la prima infanzia (art. 2 D.Lgs 65/2017 e art. 18 L.R. 18/2017)
- Tavola comparativa -

	nido d'infanzia	Micro-nido	Centro di Custodia Oraria (Baby Parking)	Nido in famiglia	Sezioni Primavera
Definizione	Luogo in cui si esercita un'attività socio educativa con gli scopi fissati dal comma 2 dell'art. 1 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1044	E' un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini	E' un servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie minori non in età di scuola dell'obbligo destinato a favorire la socializzazione dei bambini	E' un servizio socio-educativo-ricreativo inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare (anche in ambito rurale)	E' un servizio socio-educativo, integrativo al servizio di asilo nido, micro-nido e scuola dell'infanzia, attivato all'interno di un progetto globale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni ed allo sviluppo delle potenzialità dei bambini da 0 a 6 anni
Normativa e riferimenti	L.R. n. 3/73 (testo coordinato) Linee guida per la progettazione di un asilo nido (estratto del Capitolato Tipo per la costruzione di asili nido approvato con DD.G.R. nn. 54-3346 del 8/06/1975 e 77-3869 del 7/07/1976)	D.G.R. n. 20-6732 del 25 novembre 2013	D.G.R. n. 31-5660 del 16 aprile 2013	D.G.R. n. 28-7693 del 12 ottobre 2018	D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008
Permanenza	illimitata e in funzione degli orari di funzionamento	illimitata e in funzione degli orari di funzionamento	massimo di 5 ore consecutive che possono essere reiterate con un'interruzione minima di almeno 1 ora	massimo 9 ore giornaliere	illimitata e in funzione degli orari di funzionamento
Utenti	da 3 mesi a 3 anni	da 3 mesi a 3 anni	di norma da 13 mesi a 6 anni	da 3 mesi a 3 anni	da 2 a 3 anni
Capacità ricettiva	da un minimo 25 a un massimo di 75 bambini	massimo 24 bambini	massimo 25 bambini	massimo 5 bambini	da un minimo di 6 a un massimo di 20 bambini
Personale (nota 3)	L.R. 3/73 e s.m.i. – CAPO IV Personale <i>Nota: per le figure professionali citate dalla normativa, ma non più esistenti, si suggerisce di fare riferimento all'elencazione prevista per il servizio di micro-nido</i>	Art. 4 – Allegato A – D.G.R. n. 20/2013	Art. 4 – Allegato A – D.G.R. n. 31/2013 (nota 1)	Art. 4 – Allegato 1 – D.G.R. n. 28/2018 (nota 1)	Art. 5 - Allegato A - D.G.R. n. 2/2008
Requisiti di dimensionamento	Superficie necessaria per l'esercizio dell'attività: circa 12 mq. a bambino <i>Nota: si tratta di un valore puramente indicativo. Per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative</i>	Superficie necessaria per l'esercizio dell'attività: circa 10 mq. a bambino con possibilità di accorpate ed externalizzare alcuni servizi generali <i>Nota: si tratta di un valore puramente indicativo. Per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative</i>	Superficie necessaria per l'esercizio dell'attività: circa 5 mq. a bambino <i>Nota: si tratta di un valore puramente indicativo. Per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative</i>	Superficie necessaria per l'esercizio dell'attività: circa 5 mq. a bambino <i>Nota: si tratta di un valore puramente indicativo. Per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative</i>	Superficie necessaria per l'esercizio dell'attività: circa 6 mq. a bambino <i>Nota: si tratta di un valore puramente indicativo. Per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative</i>
Normativa barriere architettoniche	Richiesta "accessibilità" ai soggetti portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996	Richiesta "accessibilità" ai soggetti portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996	Richiesta la sola "adattabilità" ai soggetti portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996	Richiesta la sola "adattabilità" ai soggetti portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996. (caratteristica comune a tutti gli immobili residenziali realizzati dopo il 1990)	Richiesta "accessibilità" ai soggetti portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996 e dal D.P.R. 380/2001
Collocazione territoriale e urbanistica	Possibilità di insediare il presidio solo in aree appositamente destinate e, di norma, al piano terreno	Insedibile presso: - aziende collocate in qualsiasi zona urbanistica - immobili destinati a servizi sociali od educativi - immobili ad uso abitativo <i>Nota: per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative e ai limiti imposti dalle norme urbanistiche e di tutela</i>	Insedibile presso: - edifici residenziali (compresi i condomini e gli appartamenti siti ai piani superiori) - aziende - aree commerciali <i>Nota: per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative e ai limiti imposti dalle norme urbanistiche e di tutela</i>	Insedibile esclusivamente in immobili ad uso abitativo anche in contesti aziendali rurali	Insedibile esclusivamente presso una scuola dell'infanzia o un asilo nido o un micro- nido
Requisiti per l'esercizio e autorizzazione (nota 2)	Per esercitare l'attività occorre sempre acquisire l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli Enti preposti alle funzioni di vigilanza ai sensi degli artt. 26 e 54 L.R. 1/2004 e s.m.i.	Per esercitare l'attività occorre sempre acquisire l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli Enti preposti alle funzioni di vigilanza ai sensi degli artt. 26 e 54 L.R. 1/2004.	Per esercitare l'attività occorre sempre acquisire l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli Enti preposti alle funzioni di vigilanza ai sensi degli artt. 26 e 54 L.R. 1/2004.	L'attività è oggetto di Segnazione Certificata Inizio Attività (SCIA - su modulistica regionale approvata con DD. 1180 del 22/10/2018) da presentare al S.U.A.P. del Comune. L'attività è comunque oggetto di vigilanza ai sensi degli artt. 26 e 54 della L.R. 1/2004.	Per esercitare l'attività occorre sempre acquisire l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli Enti preposti alle funzioni di vigilanza ai sensi degli artt. 26 e 54 L.R. 1/2004.
nota 1	per i servizi integrativi per la prima infanzia (CCO e nido in famiglia) per il personale si richiama inoltre la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 50-1977 (BUR n. 36 del 10/09/2015)				
nota 2	si evidenziano le modifiche del sistema sanzionatorio (CHE INTERESSANO TUTTI I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA) avvenute con l'art. 2, comma 13, della L.R. n. 16/2016 "Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell' articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23" (http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2004;1@2017-01-24#art30)				
nota 3	con l'entrata in vigore del D.Lgs 65/2017 dal 1/06/2017 è vigente l'art. 14, comma 3 che così recita: "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia e' consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto".				